

Gazzetta ufficiale C 116

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

8 aprile 2020

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

2020/C 116/01	Raccomandazione del Consiglio, del 3 aprile 2020, intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Romania	1
---------------	---	---

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 116/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9747 — Lagardère Travel Retail/BTA/JV) ⁽¹⁾	4
---------------	--	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 116/03	Tassi di cambio dell'euro — 7 aprile 2020	5
2020/C 116/04	Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte della Repubblica ceca, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali	6

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2020/C 116/05	Regimi di identificazione elettronica notificati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno	7
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2020/C 116/06	Invito a manifestare interesse per la nomina a membro qualificato dal punto di vista tecnico della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche	11
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2020/C 116/07	Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9770 — Sun Life Financial/InfraRed Partners), Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	16
2020/C 116/08	Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9811 – Franklin Resources, INC./Legg Mason, INC.), Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	18
2020/C 116/09	Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9763 — Bidvest Group/PHS Group), Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	19
2020/C 116/10	Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9783 – EQT/OMERS/DGF/INEXIO), Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	20

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2020

intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Romania

(2020/C 116/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 7,

vista la raccomandazione della Commissione europea europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.
- (3) Il 3 aprile 2020 il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che in Romania esiste un disavanzo eccessivo.
- (4) L'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽¹⁾, obbligano il Consiglio a formulare raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo entro un determinato periodo. Tali raccomandazioni fissano un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro deve darvi seguito effettivo per correggere il disavanzo eccessivo. Inoltre, in una raccomandazione intesa a correggere il disavanzo eccessivo il Consiglio dovrebbe chiedere il raggiungimento di obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni su cui si fonda la raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo del saldo strutturale, ossia del saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum, pari ad almeno lo 0,5 % del prodotto interno lordo (PIL) come parametro di riferimento.
- (5) Secondo le previsioni di inverno 2020 della Commissione, integrate con le variabili di bilancio fino al 2022, si prevede che nel 2019 la crescita del PIL reale sia stata del 3,9 %. A politiche invariate, la Commissione prevede una riduzione della crescita del PIL reale, crescita che però dovrebbe rimanere robusta al 3,8 % nel 2020 e al 3,5 % nel 2021 e nel 2022. Da un lato, l'importante stimolo fiscale insito nelle politiche attuali continuerebbe a dare un certo slancio ai consumi privati. Dall'altro, il continuo ampliarsi del disavanzo di bilancio minerebbe la fiducia dei consumatori e degli investitori nella sostenibilità della traiettoria di crescita dell'economia. Di conseguenza, si prevede che gli investimenti diminuiscano, dato che gli investitori privati tengono conto dell'aumento degli squilibri macroeconomici. Il contributo delle esportazioni nette rimarrà presumibilmente negativo nel periodo oggetto delle previsioni, dato che le esportazioni continuano a risentire della debolezza della domanda estera e le importazioni sono sostenute dai consumi privati. Ciò, a sua volta, aggraverebbe ulteriormente il disavanzo già elevato delle partite correnti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

- (6) Il 10 dicembre 2019 il governo ha adottato e trasmesso al parlamento la strategia di bilancio per il periodo 2020-2022 («strategia di bilancio»), che per il 2019 prevede un obiettivo di disavanzo pubblico rivisto del 3,8 % del PIL, superiore pertanto al valore di riferimento del 3 % del PIL. La revisione, al rialzo rispetto al 2,8 % del PIL inizialmente programmato per il 2019, è basata sui dati di esecuzione del bilancio dell'anno disponibili fino ad oggi. La strategia di bilancio è stata convertita in legge il 18 dicembre 2019.
- (7) Le previsioni di inverno 2020 della Commissione, integrate con le variabili di bilancio fino al 2022, prevedono che il disavanzo pubblico resti superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL per l'intero periodo di previsione. A politiche invariate la Commissione prevede un disavanzo pubblico del 4,0 % del PIL nel 2019, 4,9 % nel 2020, 6,9 % nel 2021 e 7,7 % nel 2022. Secondo le previsioni il disavanzo strutturale subirà un deterioramento dell'1,0 % del PIL nel 2020, di un ulteriore 1,9 % del PIL nel 2021 e di un ulteriore 0,8 % nel 2022. L'aumento del disavanzo previsto dalla Commissione è dovuto principalmente ai consistenti aumenti delle pensioni, adottati nell'estate del 2019. L'aumento della spesa pensionistica darebbe un contributo di 0,9 punti percentuali del PIL all'aumento del disavanzo nel 2020, di 1,7 punti percentuali nel 2021 e di 1,1 punto percentuale del PIL nel 2022. Si stima che il raddoppio dell'assegno per i figli a carico, che entrerà in vigore a decorrere dall'agosto 2020, avrà un costo annuo per il bilancio pari allo 0,6 % del PIL. Nella strategia di bilancio il governo prevede un disavanzo pubblico del 3,6 % del PIL nel 2020, del 3,4 % nel 2021 e del 2,8 % nel 2022. Secondo le stime del governo, si arriverebbe in tal modo ad un aggiustamento strutturale dello 0,3 % nel 2020, dello 0,2 % nel 2021 e dello 0,6 % nel 2022. L'aggiustamento della strategia di bilancio è per lo più basato sulla spesa. In particolare, si prevede che la spesa per i redditi da lavoro dipendente, i beni e i servizi e la spesa in conto capitale non cofinanziata dall'UE diminuiranno in rapporto al PIL. Le minori proiezioni sul disavanzo contenute nella strategia di bilancio rispetto alle previsioni della Commissione derivano da proiezioni macroeconomiche sottostanti più ottimistiche nella strategia di bilancio, nonché dal fatto che quest'ultima non tiene conto dell'impatto fiscale di alcune misure adottate, mentre la prevista moderazione della spesa corrente non è pienamente sostenuta da misure adottate o annunciate in modo credibile e non è pertanto stato possibile tenerne conto pienamente nelle previsioni della Commissione.
- (8) Nel 2018 il debito pubblico in Romania è stato del 34,7 % del PIL. Secondo le previsioni della Commissione, il debito pubblico aumenterà al 46,6 % del PIL nel 2022, rimanendo pertanto al di sotto del valore di riferimento fissato dal trattato.
- (9) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, la correzione del disavanzo eccessivo deve essere completata nell'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo (in questo caso il 2021) salvo sussistano circostanze particolari. Il percorso di aggiustamento dovrebbe essere determinato in linea con il regolamento (CE) n. 1467/97, tenendo conto della posizione economica e di bilancio dello Stato membro.
- (10) Nella situazione attuale, in Romania sussistono tali circostanze particolari. La correzione del disavanzo eccessivo entro il 2021 richiederebbe un aggiustamento di bilancio troppo brusco e comporterebbe una significativa perdita di produzione. Un percorso di aggiustamento più lungo, pur richiedendo comunque sostanziali aggiustamenti annui, avrebbe un impatto più graduale sulla crescita e terrebbe conto del fatto che l'anno fiscale 2020 è già iniziato. Le riforme strutturali perseguite in parallelo con il risanamento del bilancio contribuirebbero ad assicurare una correzione duratura del disavanzo eccessivo. Alla luce di quanto precede e tenendo conto della situazione economica e di bilancio della Romania, è giustificato fissare il termine del 2022 per la correzione del disavanzo eccessivo.
- (11) Un percorso di aggiustamento credibile e sostenibile entro detto termine imporrebbe alla Romania di raggiungere un obiettivo di disavanzo pubblico nominale del 3,6 % del PIL nel 2020, 3,4 % nel 2021 e 2,8 % nel 2022, che, sulla base delle previsioni della Commissione, è coerente con un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta ⁽²⁾ dell'8,2 % nel 2020, 5,5 % nel 2021 e 5,5 % nel 2022. Tale tasso di crescita della spesa netta sarà il principale indicatore utilizzato per valutare lo sforzo fiscale se sarà necessaria un'analisi attenta. Il corrispondente aggiustamento annuo del saldo strutturale è di 0,5 % del PIL nel 2020, 0,8 % nel 2021 e 0,8 % nel 2022. Sulla base delle attuali previsioni, questi obiettivi consentono ancora incrementi annuali della spesa netta reale. Il raggiungimento di tali obiettivi richiederà probabilmente un riesame dei cospicui aumenti delle pensioni previsti dalla legge e di altre misure recenti che sono alla base del brusco deterioramento del disavanzo nello scenario di base.

⁽²⁾ La spesa pubblica primaria netta si compone della spesa pubblica totale al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente coperta da entrate provenienti da fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. La formazione lorda di capitale fisso finanziata a livello nazionale è spalmata su un periodo di quattro anni. Rientrano nel calcolo le misure discrezionali in materia di entrate o gli aumenti delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure a tantum per quanto riguarda sia le entrate che la spesa.

- (12) Le misure di risanamento del bilancio dovrebbero permettere una correzione duratura, pur essendo allo stesso tempo indirizzate a incrementare la qualità delle finanze pubbliche e a rafforzare il potenziale di crescita dell'economia.
- (13) Dal 2016 la Romania ha derogato sistematicamente e ripetutamente alle regole di bilancio contenute nel quadro di bilancio nazionale, rendendole così per lo più inefficaci. È importante che, per il futuro, la Romania garantisca la piena applicazione del quadro di bilancio nazionale.
- (14) A medio e lungo termine i rischi per la solidità delle finanze pubbliche appaiono elevati, a causa degli elevati disavanzi di bilancio e dei costi dell'invecchiamento. Gli aumenti delle pensioni, adottati nell'estate 2019 e la cui entrata in vigore è prevista per il periodo 2019-2021, incidono in larga misura su tali rischi. Ciò conferma l'urgente necessità di ripristinare pienamente la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche,

RACCOMANDA:

- (1) La Romania dovrebbe far cessare l'attuale situazione di disavanzo eccessivo entro il 2022.
- (2) La Romania dovrebbe raggiungere un obiettivo di disavanzo pubblico nominale del 3,6 % del PIL nel 2020, 3,4 % nel 2021 e 2,8 % nel 2022, in linea con un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta dell'8,2 % nel 2020, 5,5 % nel 2021 e 5,5 % nel 2022, corrispondente ad un aggiustamento strutturale annuo dello 0,5 % del PIL nel 2020, 0,8 % nel 2021 e 0,8 % nel 2022.
- (3) La Romania dovrebbe specificare e attuare rigorosamente le misure necessarie per realizzare la correzione del disavanzo eccessivo entro il 2022. Le misure di risanamento del bilancio dovrebbero garantire una correzione duratura secondo modalità favorevoli alla crescita. La Romania dovrebbe destinare tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo.
- (4) Il Consiglio fissa al 15 settembre 2020 il termine entro il quale la Romania deve dare seguito effettivo alla sua raccomandazione e, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, riferire in dettaglio sulla strategia di risanamento prospettata per il conseguimento degli obiettivi fissati. In seguito, le autorità rumene dovrebbero riferire sui progressi compiuti nell'attuazione delle presenti raccomandazioni a cadenza almeno semestrale, fino alla correzione del disavanzo eccessivo.

Inoltre, le autorità rumene dovrebbero garantire la piena applicazione del quadro di bilancio nazionale. Per garantire il successo della strategia di risanamento del bilancio, sarà importante sostenere tale risanamento anche con ampie riforme strutturali, in linea con le raccomandazioni del Consiglio rivolte alla Romania nell'ambito del semestre europeo, in particolare quelle relative alla procedura per gli squilibri macroeconomici.

La Romania è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020

Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9747 — Lagardère Travel Retail/BTA/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 116/02)

Il 31 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9747. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

7 aprile 2020

(2020/C 116/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0885	CAD	dollari canadesi	1,5259
JPY	yen giapponesi	118,55	HKD	dollari di Hong Kong	8,4381
DKK	corone danesi	7,4675	NZD	dollari neozelandesi	1,8160
GBP	sterline inglesi	0,88093	SGD	dollari di Singapore	1,5501
SEK	corone svedesi	10,8788	KRW	won sudcoreani	1 319,39
CHF	franchi svizzeri	1,0582	ZAR	rand sudafricani	19,9838
ISK	corone islandesi	155,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,6802
NOK	corone norvegesi	11,0945	HRK	kuna croata	7,6320
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 562,95
CZK	corone ceche	27,215	MYR	ringgit malese	4,7268
HUF	fiorini ungheresi	357,62	PHP	peso filippino	54,915
PLN	zloty polacchi	4,5356	RUB	rublo russo	82,5675
RON	leu rumeni	4,8315	THB	baht thailandese	35,665
TRY	lire turche	7,3562	BRL	real brasiliano	5,6678
AUD	dollari australiani	1,7578	MXN	peso messicano	26,4166
			INR	rupia indiana	82,2520

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte della Repubblica ceca, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali

(2020/C 116/04)

Il 6 aprile 2020 la Commissione ha adottato la decisione C(2020) 2009 della Commissione relativa alla notifica, da parte della Repubblica ceca, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativa alle emissioni industriali.

Il documento è disponibile su Internet al seguente indirizzo: <https://circabc.europa.eu/ui/welcome>

⁽¹⁾ GUL 334 del 17.12.2010, pag. 17.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Regimi di identificazione elettronica notificati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ⁽¹⁾

(2020/C 116/05)

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Regime tedesco di identificazione elettronica basato sul controllo dell'accesso esteso	Carta d'identità nazionale Permesso di soggiorno elettronico	Repubblica federale di Germania	Elevato	Ministero federale dell'Interno Alt-Moabit 140 10557 Berlino DGI2@bmi.bund.de +49 30 186810	26.9.2017
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale	Mezzi di identificazione elettronica SPID forniti da: — Aruba PEC SpA. — Namirial SpA. — InfoCert SpA. — In.Te.S.A. SpA. — Poste Italiane SpA. — Register SpA. — Sielte SpA. — Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.	Italia	Elevato Significativo Basso	AGID - Agenzia per l'Italia digitale Italia Via Liszt 21 00144 Roma eidas-spид@agid.gov.it +39 06 85264 407	10.9.2018
	— Lepida SpA.				13.9.2019
Sistema nazionale di identificazione e autenticazione (NIAS)	Carta d'identità personale (eOI)	Repubblica di Croazia	Elevato	Ministero della pubblica amministrazione, Repubblica di Croazia Maksimirska 63 10000 Zagabria e-gradjani@uprava.hr	7.11.2018
Regime di eID estone: Carta d'identità Regime di eID estone: Carta RP Regime di eID estone: Digi-ID Regime di eID estone: Digi-ID residenza digitale Regime di eID estone: Mobiil-ID Regime di eID estone: e-Residency Digi-ID Regime di eID estone: Mobiil-ID Regime di eID estone: carta d'identità diplomatica	— Carta d'identità — Carta RP — Digi-ID — Digi-ID residenza digitale — Mobiil-ID — Carta d'identità diplomatica	Repubblica di Estonia	Elevato	Polizia di Stato e guardia di frontiera Pärnu mnt 139 15060 Tallinn eid@politsei.ee +372 612 3000	7.11.2018

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 73.

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)	Carta d'identità spagnola (DNIe)	Regno di Spagna	Elevato	Ministero dell'Interno - Regno di Spagna C/ Julián González Segador, s/n 28043 Madrid divisiondedocumentacion@policia.es	7.11.2018
Carta nazionale d'identità del Lussemburgo (carta d'identità elettronica)	Carta d'identità elettronica del Lussemburgo	Granducato di Lussemburgo	Elevato	Ministero dell'Interno BP 10 L-2010 Lussemburgo minint@mi.etat.lu secretariat@ctie.etat.lu +352 2478 4600	7.11.2018
Regime di eID belga FAS/Carte d'identità elettroniche	Carta d'identità elettronica per cittadini belgi Carta d'identità elettronica per stranieri	Regno del Belgio	Elevato	Service public fédéral Stratégie et Appui (BO-SA)/direction générale Transformation digitale Simon Bolivarlaan 30 1000 Bruxelles eidas@bosa.fgov.be	27.12.2018
Cartão de Cidadão (CC)	Carta d'identità nazionale portoghese (eID)	Repubblica portoghese	Elevato	AMA – Agenzia per la modernizzazione amministrativa Rua de Santa Marta 55, 3° 1150 - 294 Lisbona ama@ama.pt +351 217 231 200	28.2.2019
GOV.UK Verify	— Mezzi di identificazione elettronica GOV.UK Verify forniti da: — Barclays — Experian — Post Office — SecureIdentity — Digidentity	Regno Unito	Significativo Basso	Government Digital Service The White Chapel Building 10 Whitechapel High St Londra E1 8QS eidas-support@digital.cabinet-office.gov.uk +44 78585 008 654	2.5.2019
Carta di identità elettronica italiana basata sulla carta di identità nazionale (CIE)	Carta di identità elettronica (CIE)	Italia	Elevato	Ministero dell'Interno Piazza del Viminale 1 00184 Roma segreteria.serviziodemografici@interno.it +39 06 465 27751	13.9.2019
Regime di identificazione nazionale della Repubblica ceca	Carta d'identità elettronica ceca	Repubblica ceca	Elevato	Ministero dell'Interno della Repubblica ceca Nad Štolou 936/3 P. O. BOX 21 170 34 Praga 7 eidas@mvcr.cz	13.9.2019

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Quadro fiduciario dei Paesi Bassi per l'identificazione elettronica (Afspraakstelsel Elektronische Toegangsdiensten)	Mezzi rilasciati nell'ambito di eHerkenning (per le imprese)	Regno dei Paesi Bassi	Elevato Significativo	Ministero dell'Interno e delle relazioni del Regno - Logius Postbus 96810 2509 JE L'Aja info@eherkenning.nl	13.9.2019
Regime di eID slovacco	Carta d'identità elettronica slovacca	Repubblica slovacca	Elevato	Ufficio del vice primo ministro della Repubblica slovacca per gli investimenti e l'informazione Štefánikova 15 811 05 Bratislava eidas@vicepremier.gov.sk +421 2 2092 8177	18.12.2019
Regime di eID lettone	eID karte eParaksts karte eParaksts karte+ eParaksts	Lettonia	Elevato Significativo	Ufficio per la cittadinanza e la migrazione (OCMA) del ministero dell'Interno della Repubblica di Lettonia Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3 LV-1026, Rīga rigas.1.nodala@pmlp.gov.lv Latvia State Radio and Television Centre (LVRTC) Ērgļu iela 14 Rīga LV-1012 eparaksts@eparaksts.lv	18.12.2019
Regime di eID belga FAS/itsme®	Applicazione mobile itsme®	Regno del Belgio	Elevato	Service public fédéral Stratégie et Appui (BOSA)/direction générale Transformation digitale Simon Bolivarlaan 30 1000 Bruxelles eidas@bosa.fgov.be	18.12.2019
Regime di eID danese (NemID)	Key card NemID Applicazione mobile NemID Token NemID NemID su hardware NemID con IVR Magna card (key card) NemID	Regno di Danimarca	Significativo	Agenzia per la digitalizzazione del ministero delle Finanze Landgreven 4 1017 Copenhagen K digst@digst.dk +45 3392 5200	8.4.2020

Titolo del regime	Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato	Stato membro notificante	Livello di garanzia	Autorità responsabile del regime	Data di pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>
Chave Móvel Digital (CMD)	Chiave mobile digitale (eID mobile)	Repubblica portoghese	Elevato	AMA – Agenzia per la modernizzazione amministrativa Rua de Santa Marta 55, 3º 1150 - 294 Lisboa ama@ama.pt +351 217 231 200	8.4.2020

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a manifestare interesse per la nomina a membro qualificato dal punto di vista tecnico della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(2020/C 116/06)

Descrizione dell'Agenzia

L'**Agenzia europea per le sostanze chimiche** (l'Agenzia), istituita il 1° giugno 2007 e avente sede a Helsinki in Finlandia, svolge un ruolo centrale per l'attuazione dei regolamenti REACH, CLP, BPR e PIC.

Il regolamento REACH ⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° giugno 2007, concerne la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 111 di tale regolamento disciplinano il funzionamento dell'Agenzia e descrivono i compiti che essa deve svolgere.

Il regolamento CLP ⁽²⁾, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, è relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche. L'articolo 50 del regolamento descrive i compiti dell'Agenzia.

Il regolamento BPR ⁽³⁾ sui biocidi è entrato in vigore il 1° settembre 2013 ed è relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi. Le disposizioni di cui all'articolo 74 di tale regolamento descrivono il ruolo dell'Agenzia.

Il regolamento PIC (assenso preliminare in conoscenza di causa) ⁽⁴⁾, entrato in vigore il 1° marzo 2014, disciplina l'importazione e l'esportazione di talune sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle imprese che intendono esportare tali sostanze chimiche in paesi terzi. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento PIC descrivono le funzioni dell'Agenzia.

Di recente l'Agenzia è stata inoltre incaricata di compiti specifici nell'ambito della direttiva quadro sui rifiuti ⁽⁵⁾ e del regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽⁶⁾.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: <http://www.echa.europa.eu/>.

La commissione di ricorso

Gli articoli da 89 a 94 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ stabiliscono le pertinenti disposizioni relative ai ricorsi. L'articolo 89 istituisce la commissione di ricorso. Essa decide sui ricorsi proposti avverso decisioni specifiche assunte dall'Agenzia conformemente all'articolo 91 del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.

⁽⁶⁾ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Essa decide inoltre sui ricorsi proposti avverso decisioni assunte dall'Agenzia conformemente all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾sui biocidi.

La commissione di ricorso è composta dal presidente e da altri due membri che fanno tutti parte del personale dell'Agenzia. In caso di assenza, essi sono sostituiti da supplenti, che non sono membri del personale dell'Agenzia, e che li rappresentano. Le qualifiche richieste ai membri sono definite dal regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ⁽⁹⁾. Tale regolamento stabilisce che la commissione di ricorso è composta da membri qualificati dal punto di vista tecnico e giuridico.

Il presidente e gli altri membri della commissione di ricorso sono indipendenti. Nell'assumere le loro decisioni non seguono istruzioni di alcun genere. Essi non possono esercitare altre funzioni nell'Agenzia.

Il presidente e gli altri membri della commissione di ricorso, nell'assumere decisioni sui ricorsi, rispettano le norme sull'organizzazione e la procedura stabilite dal regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione ⁽¹⁰⁾ quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 della Commissione ⁽¹¹⁾.

Per assicurare l'esercizio regolare delle sue funzioni, la commissione di ricorso è assistita, nello svolgimento dei suoi compiti, da una cancelleria guidata da un cancelliere.

Cosa offriamo

Il compito di membro qualificato dal punto di vista tecnico della commissione di ricorso comprende:

- esaminare e decidere in merito ai ricorsi in modo indipendente e imparziale;
- rispettare i principi giuridici e le norme procedurali;
- agire in qualità di relatore per i ricorsi sulla base di una designazione del presidente;
- effettuare l'analisi iniziale dei ricorsi;
- partecipare all'adozione di decisioni procedurali (ad esempio interventi, sospensione del procedimento);
- proporre misure procedurali (ad esempio chiedere alle parti di fornire informazioni supplementari in relazione a determinati aspetti del caso; porre domande alle parti);
- partecipare alle audizioni;
- elaborare decisioni definitive tempestive e circostanziate sui ricorsi.

Requisiti formali (criteri di ammissibilità)

Saranno ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo di presentazione delle candidature, saranno in possesso dei seguenti requisiti formali:

- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea ⁽¹²⁾ o di un paese dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);
- essere in possesso di un diploma di laurea riconosciuto:
 - in seguito al completamento con successo di un intero ciclo di studi universitari la cui durata normale sia almeno quadriennale e che dia accesso a studi postuniversitari; oppure
 - in seguito al completamento con successo di un intero ciclo di studi universitari attestati da un diploma di laurea la cui durata normale sia triennale, più un'esperienza professionale pertinente di un anno (l'anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre);

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU L 280 del 24.10.2007, pag. 10

⁽¹⁰⁾ GU L 206 del 2.8.2008, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GU L 137 del 26.5.2016, pag. 4.

⁽¹²⁾ Gli Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

- avere maturato un'esperienza professionale di almeno 12 anni (acquisita dopo il conseguimento della laurea o della laurea triennale e dell'esperienza di cui sopra o di qualifica equivalente) in ambiti scientifici o tecnici pertinenti per i regolamenti REACH e/o sui biocidi, tra cui la valutazione dei pericoli, la valutazione dell'esposizione o la gestione dei rischi relativamente agli effetti delle sostanze chimiche sulla salute umana o sull'ambiente, oppure in materie connesse; l'esperienza professionale richiesta deve comprendere almeno cinque anni nella gestione normativa delle sostanze chimiche o in analoghi sistemi di regolamentazione ⁽¹³⁾;
- avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea ⁽¹⁴⁾ e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea nella misura necessaria alle funzioni da svolgere;
- Alla data di scadenza per la presentazione della candidatura, gli interessati devono essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale, a norma dell'articolo 47, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, prima di raggiungere l'età del pensionamento. Per gli agenti temporanei dell'Unione europea entrati in servizio successivamente al 1° gennaio 2014 l'età del pensionamento scatta alla fine del mese del compimento del 66° anno d'età ⁽¹⁵⁾.

Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature gli interessati devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti formali:

- godere dei diritti politici;
- essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
- offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere ⁽¹⁶⁾;
- essere fisicamente idonei all'esercizio delle funzioni ⁽¹⁷⁾.

Chi cerchiamo (criteri di selezione)

I candidati devono possedere:

- la capacità di prendere decisioni e di lavorare collegialmente con altri;
- spiccate doti comunicative e competenze relazionali e capacità di discutere in modo efficiente ed efficace nell'ambito di un organo collegiale;
- una comprovata conoscenza ed esperienza nelle materie di competenza della commissione di ricorso;
- un'ottima padronanza dell'inglese (la lingua veicolare prevalente dell'Agenzia), capacità di comunicazione orale e scritta;
- una buona conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici di REACH e della legislazione dell'Unione in materia di biocidi o di analoghi sistemi di regolamentazione ⁽¹⁸⁾.

I seguenti elementi costituiranno titolo preferenziale:

- conoscenza e comprensione delle procedure nell'ambito dei procedimenti di ricorso e/o arbitrali;
- esperienza nell'ambito del diritto dell'Unione europea, in relazione alle sostanze chimiche o in altri ambiti di regolamentazione analoghi;
- esperienza di lavoro in un organo collegiale;
- esperienza di lavoro in un ambiente multiculturale.

⁽¹³⁾ Ad esempio i sistemi di regolamentazione che disciplinano i prodotti fitosanitari, i biocidi, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici o cosmetici, la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, la direttiva Seveso, o le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro in riferimento alle sostanze chimiche.

⁽¹⁴⁾ Le lingue ufficiali dell'Unione europea sono: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.

⁽¹⁵⁾ Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501>.

⁽¹⁶⁾ Prima della nomina, i candidati selezionati dovranno presentare un documento ufficiale comprovante l'assenza di precedenti penali.

⁽¹⁷⁾ Prima della nomina, il candidato selezionato dovrà sottoporsi a una visita medica per accertare che soddisfi le condizioni previste dall'articolo 28, lettera e), dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

⁽¹⁸⁾ GU L 206 del 2.8.2008, pag. 5.

Selezione, nomina e condizioni di impiego

A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, il consiglio di amministrazione deciderà in merito alla nomina del membro qualificato dal punto di vista tecnico a partire da un elenco di candidati qualificati proposto dalla Commissione europea. Il presente invito a manifestare interesse ha lo scopo di permettere alla Commissione di redigere un elenco di candidati da proporre al consiglio di amministrazione. L'inclusione nell'elenco della Commissione europea non è garanzia di nomina.

La Commissione europea organizzerà la selezione del membro qualificato dal punto di vista tecnico della commissione di ricorso. A tal fine istituirà una commissione giudicatrice che inviterà a un colloquio i candidati che soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità sopra elencate e possiedono il miglior profilo in base ai loro meriti e agli specifici criteri di selezione di cui sopra.

A seguito di tale colloquio la commissione giudicatrice redigerà un elenco dei candidati che presentano il profilo più adeguato. Tale elenco sarà adottato dalla Commissione europea e comunicato al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Prima del colloquio con il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, i candidati dovranno sottoporsi alla valutazione di un *assessment center* gestito da consulenti esterni.

Il consiglio di amministrazione organizzerà un colloquio con i candidati i cui nominativi figurano nell'elenco ristretto della Commissione europea e nominerà il membro della commissione di ricorso.

Per ragioni pratiche e al fine di completare la procedura di selezione il più rapidamente possibile, nell'interesse sia dei candidati che dell'Agenzia, la procedura di selezione si svolgerà solo in inglese. Tuttavia, durante i colloqui, le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Il membro qualificato dal punto di vista tecnico sarà nominato agente temporaneo di grado AD 11, a norma delle disposizioni generali di esecuzione dell'Agenzia concernenti la procedura che disciplina l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, per un periodo di cinque anni, che potrà essere prorogato una volta per un periodo di cinque anni.

Il membro qualificato dal punto di vista tecnico dovrà dichiarare eventuali interessi che possano entrare in conflitto con le sue mansioni presso la commissione di ricorso, conformemente all'articolo 90, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

L'elenco di riserva per la summenzionata posizione saranno validi per cinque anni dalla data della decisione del consiglio di amministrazione in merito alla nomina del membro.

La sede di servizio si trova presso l'Agenzia a Helsinki.

Presentazione delle candidature

Prima di presentare la candidatura, gli interessati devono verificare attentamente se soddisfano tutti i criteri di ammissibilità («Requisiti formali»), con particolare riguardo ai titoli di studio, all'esperienza professionale e alle conoscenze linguistiche richiesti. Il mancato rispetto di uno dei requisiti di ammissibilità comporta l'esclusione automatica dalla procedura di selezione.

I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà a identificare l'iscrizione e a mantenere i contatti durante le diverse fasi della procedura di selezione. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione europea eventuali cambiamenti di tale indirizzo.

Per completare la domanda i candidati devono inviare un CV e una lettera di motivazione al seguente indirizzo di posta elettronica: GROW-ECHA-BOA-TQM@ec.europa.eu.

I candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta registrazione della candidatura.

Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: grow-d1@ec.europa.eu.

Termine ultimo

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è l'11 maggio 2020, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Gli interessati sono tenuti a completare la candidatura e a inviarla entro il termine stabilito. Si raccomanda vivamente di non attendere gli ultimi giorni per iscriversi. Non saranno accettate candidature tardive.

Informazioni importanti per i candidati

Si ricorda che le attività delle commissioni giudicatrici sono riservate. Qualsiasi contatto diretto o indiretto con i membri di tali commissioni è vietato ai candidati o a chiunque agisca per loro conto.

Affinché la candidatura sia valida, gli interessati devono inviare un curriculum vitae e una lettera di motivazione (massimo 8 000 caratteri) in formato PDF.

Il curriculum vitae deve essere di preferenza redatto secondo il modello di CV europeo. Per ognuno dei summenzionati documenti eventualmente non redatti in inglese, deve essere fornita la traduzione in inglese. In questa fase non si richiede l'invio di copie autenticate di titoli/diplomi, referenze, attestati di esperienza professionale ecc., che tuttavia dovranno essere presentati, su richiesta, in una fase successiva.

Indipendenza e conflitto di interessi

I membri della commissione di ricorso agiscono in completa indipendenza nell'interesse pubblico e devono dichiarare eventuali interessi che rischiano di risultare incompatibili con la loro indipendenza. Nella domanda i candidati devono confermare la disponibilità a rendere tale dichiarazione.

Data la particolare natura della funzione, i candidati convocati per i colloqui di selezione dovranno firmare una dichiarazione relativa agli interessi passati, attuali o futuri che potrebbero essere ritenuti incompatibili con la loro indipendenza.

I candidati dovranno inoltre soddisfare i criteri di ammissibilità per la salvaguardia dell'indipendenza della commissione di ricorso stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'ECHA all'allegato II del documento *Procedure for the Prevention and Management of potential Conflict of Interest* (Procedura per la prevenzione e la gestione di un potenziale conflitto di interesse) ⁽¹⁹⁾.

Conformemente all'articolo 16 dello statuto dei funzionari ⁽²⁰⁾, le cui disposizioni sono applicate per analogia agli agenti temporanei, dopo la cessazione del servizio il membro qualificato dal punto di vista tecnico della commissione di ricorso è tenuto a osservare i doveri di integrità e discrezione nell'accettare determinate nomine o determinati vantaggi.

Ciò comporta anche l'obbligo di informare il consiglio di amministrazione dell'ECHA, con sufficiente anticipo, in merito all'intenzione di esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, per il periodo che copre i due anni successivi alla cessazione delle funzioni. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, in funzione dell'interesse del servizio, può vietarne l'esercizio all'ex membro, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate.

Pari opportunità

L'Unione europea applica una politica di pari opportunità e di non discriminazione conformemente all'articolo 1 *quinquies* dello statuto dei funzionari ⁽²¹⁾. L'Unione europea è attenta ad evitare ogni forma di discriminazione nelle sue procedure di assunzione e incoraggia vivamente la candidatura delle donne.

Protezione dei dati personali

La Commissione e l'ECHA garantiscono che i dati personali dei candidati saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽²²⁾. Ciò vale in particolare per la riservatezza e la sicurezza dei dati in questione.

⁽¹⁹⁾ Documento PRO-0067.04, quale adottato dal consiglio di amministrazione il 25 febbraio 2019: https://echa.europa.eu/documents/10162/13608/pro_0067_04_coi_management_en.pdf/c4082b12-5830-4647-abf7-47c4a0879c86

⁽²⁰⁾ Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea: <https://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:IT:PDF>.

⁽²¹⁾ Ibid.

⁽²²⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9770 — Sun Life Financial/InfraRed Partners)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 116/07)

1. In data 30 marzo 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Sun LIFE Financial Inc. («Sun LIFE», Canada),
- InfraRed Partners LLP («InfraRed», Regno Unito).

Sun LIFE acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di InfraRed.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Sun LIFE: organizzazione di servizi finanziari che fornisce soluzioni di assicurazione, gestione patrimoniale e gestione degli attivi a clienti individuali e imprese, principalmente in Canada e negli Stati Uniti;
- InfraRed: società di gestione investimenti che gestisce attualmente 12 miliardi di USD di capitale di equity in numerosi fondi privati e quotati, principalmente per investitori istituzionali di tutto il mondo.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9770 Sun Life Financial/InfraRed Partners

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9811 – Franklin Resources, INC./Legg Mason, INC.)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 116/08)

1. In data 1° aprile 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Franklin Resources, INC. («Franklin Resources», Stati Uniti),
- Legg Mason, INC. («Legg Mason», Stati Uniti).

Franklin Resources acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Legg Mason.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Franklin Resources opera nella gestione degli investimenti e nella fornitura dei relativi servizi per investitori al dettaglio, istituzionali e con ampie disponibilità patrimoniali;
- Legg Mason opera nella gestione degli investimenti e nella fornitura dei relativi prodotti e servizi per clienti istituzionali e individuali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9811 – Franklin Resources/Legg Mason

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9763 — Bidvest Group/PHS Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 116/09)

1. In data 31 marzo 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- The Bidvest Group Limited («Bidvest», Sud Africa);
- PHS Bidco Limited (insieme alle controllate «gruppo PHS», Regno Unito).

Bidvest acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme del gruppo PHS.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bidvest: prestazione di servizi di *facilities management* nel Regno Unito e in Irlanda;
- gruppo PHS: prestazione di una gamma di servizi igienici e di altri servizi specialistici per le imprese, tra cui soluzioni *washroom*, fornitura di indumenti, servizi di lavanderia e noleggio di attrezzature e piante, nel Regno Unito, in Irlanda e in Spagna.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9763 — Bidvest Group/PHS Group

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32-22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9783 – EQT/OMERS/DGF/INEXIO)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 116/10)

1. In data 2 aprile 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- EQT Infrastructure IV (Lussemburgo), controllata da EQT Fund Management S.à.r.l (Lussemburgo, «EFMS»),
- OMERS Infrastructure European Holdings 2 B.V. (Paesi Bassi, «OMERS Infrastructure»), controllata da OMERS Administration Corporation (Canada, «OMERS»),
- Entità appartenenti al gruppo Deutsche Glasfaser Group (Germania, «DGF»), controllato da Goethe Acquisition GmbH (Germania),
- inexio Beteiligungs GmbH & Co. KGaA e inexio Beteiligungs Geschäftsführungs GmbH e loro controllate (Germania, «Inexio»), entrambe sotto il controllo esclusivo di EQT Infrastructure IV.

EFMS e OMERS acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di DGF e Inexio.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- EQT Infrastructure IV: fondo di investimento parte del gruppo di fondi di private equity EQT, con attività di investimento in infrastrutture e in attivi e rami d'impresa collegati alle infrastrutture, principalmente in Europa e in Nordamerica.
- OMERS Infrastructure: piattaforma europea per gli investimenti infrastrutturali di OMERS, responsabile degli investimenti e della gestione delle pensioni per i dipendenti attivi, differiti e pensionati dei comuni, dei consigli scolastici, delle biblioteche, dei servizi di polizia e di altre agenzie locali dell'Ontario.
- DGF: fornitura di servizi B2C e B2B di accesso a Internet in postazione fissa principalmente a clienti al dettaglio e a clienti commerciali in Germania, prevalentemente nelle zone della Renania settentrionale-Vestfalia e della Bassa Sassonia, nonché fornitura di servizi di IPTV.
- Inexio: fornitura di servizi di accesso a Internet in postazione fissa in Germania, servizi di rete in fibra ottica, tecnologia cloud e soluzioni di hosting per clienti B2B e B2C, con la maggioranza dei clienti nelle zone della Renania-Palatinato e della Saar.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.9783 – EQT/OMERS/DGF/INEXIO

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT